



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1968

Cancellazione del sig. Augusto Toscani dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - per iscrizione ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, "Regolamento interno");

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, "Disposizioni generali");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 36 e 41 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione dell'interessato, per iscrizione ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

irregolare, dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera OCF n. 866 del 21 novembre 2017 di iscrizione all'albo del sig. Augusto Toscani, nato a Venezia il 17 giugno 1955;

VISTA la domanda di iscrizione, pervenuta all'OCF il 27 ottobre 2017, successivamente integrata dall'interessato in data 3 novembre 2017, nella quale il sig. Toscani premetteva che *“a norma dell'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 472/1998, è esonerato dal superamento della prova valutativa di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo Decreto, perché in possesso di uno dei requisiti previsti dal successivo articolo 4”* e di conseguenza chiedeva di essere iscritto, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e dell'articolo 17 del Regolamento di Organizzazione e Attività dell'OCF, nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione degli abilitati all'offerta fuori sede. Contestualmente – ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – dichiarava espressamente, fra le altre cose:

- [...omissis...];
- [...omissis...];

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria d'iscrizione, l'OCF, non ravvisando mancanze o anomalie di sorta nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, procedeva regolarmente con l'iscrizione del sig. Toscani all'Albo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in esonero del superamento della prova valutativa, giusta delibera n. 866 del 21 novembre 2017;

VISTO che nelle date del 31 marzo 2022, del 24 maggio 2022 e dell'8 giugno 2022 pervenivano all'OCF n. 3 segnalazioni anonime in cui coralmemente si lamentava l'illegittimità dell'iscrizione del sig. Toscani nell'Albo unico dei consulenti finanziari [...omissis...];

CONSIDERATO che a seguito della ricezione di tali segnalazioni l'UACF di Milano si attivava per verificare quanto asserito dai suddetti “terzi” e procedeva a richiedere [...omissis...];

CONSIDERATA la nota di riscontro del 25 maggio 2022, in cui il medesimo [...omissis...] confermava che [...omissis...];

VISTA la nota, notificata al sig. Toscani a mezzo pec in data 14 giugno 2022 e ricevuta in pari data, con la quale l'Organismo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, provvedeva a comunicare al medesimo l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per iscrizione all'albo stesso ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lettera b), del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, con contestuale invito a fornire memorie scritte e/o documenti in merito ai fatti contestati ed ogni altra informazione utile entro il termine di giorni 15 dalla ricezione;

CONSIDERATO che il sig. Toscani non ha riscontrato detta comunicazione, astenendosi dal produrre eventuali memorie scritte e/o documenti in merito;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota trasmessa dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 11 luglio 2022 relativa alla dichiarazione resa dal sig. Toscani Augusto nella quale l'interessato ammetteva di “*non essere in possesso [...omissis...]*”;

VISTA la nota del 12 luglio 2022, con la quale il responsabile del procedimento dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Augusto Toscani in seguito all'accertamento dell'iscrizione all'albo stesso ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lettera b), del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, in relazione al requisito di professionalità [...omissis...] del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

CONSIDERATO che in assenza del citato requisito di professionalità [...omissis...], stabilito dal decreto ministeriale si rende necessaria la cancellazione dall'albo;

ACCERTATO che [...omissis...];

RITENUTO, pertanto, che in capo al sig. Augusto Toscani sia stata accertata la carenza *ab origine* dei requisiti di professionalità [...omissis...] del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472; che l'iscrizione all'albo fu ottenuta dal medesimo presentando false dichiarazioni e con qualsiasi altro mezzo irregolare e che ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lettera b), del Regolamento Intermediari si debba procedere, perciò, alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

DELIBERA:

Il sig. Augusto Toscani, nato a Venezia il 17 giugno 1955 [...omissis...], ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lettera b), del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione degli abilitati all'offerta fuori sede, per iscrizione all'albo stesso ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in relazione al requisito di professionalità [...omissis...] del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari;

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 15 luglio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti